



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Alle Istituzioni scolastiche della Regione Lazio

Oggetto: presentazione e deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Istituzioni scolastiche regionali

Si fa riferimento alla nota della Corte dei conti – Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per il Lazio prot. *PROLAZ_RIS* n. 41 del 21/3/2025, che richiama la nota della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio – Sezione conti giudiziali prot. *SG_LAZ* n. 940 del 18/3/2025, entrambe allegate alla presente comunicazione (doc. nn. 1-2), con le quali la scrivente Amministrazione è stata sollecitata ad attivarsi affinché le Istituzioni scolastiche del territorio regionale regolarizzino la propria posizione in merito alla presentazione ed al deposito dei conti giudiziali degli agenti contabili interni ed esterni in esse operanti, ai sensi degli artt. 139 e ss. del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (“Codice di giustizia contabile”).

A tal fine, le Istituzioni scolastiche, quali amministrazioni dello Stato soggette al giudizio contabile della Corte dei conti (come recentemente ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024), sono pertanto invitate a procedere con la massima urgenza al deposito dei conti giudiziali presentati a cura dei competenti agenti contabili e relativi agli ultimi 3 esercizi finanziari (i.e. esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024), previo espletamento delle incombenze preliminari previste dalla richiamata normativa.

Si esorta ad intraprendere le attività prescritte con la migliore sollecitudine, attribuendo priorità cronologica alle operazioni relative all'esercizio finanziario 2024 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024).



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

Per gli esercizi successivi rispetto al 2024, le Istituzioni scolastiche sono sin d'ora invitate ad attenersi scrupolosamente ai termini prescritti dall'art. 139, comma 1 del D.Lgs. n. 174/2016.

A tale riguardo, si evidenzia che, qualora la gestione di un agente contabile cessi in corso di esercizio, i conti giudiziali relativi al periodo di operatività del medesimo dovranno essere resi – dall'agente contabile uscente – entro e non oltre 60 giorni dalla cessazione della gestione. Pertanto, nel caso in cui in corso di anno siano succeduti più agenti contabili (si prenda ad esempio l'avvicendamento di due Direttori dei servizi generali e amministrativi/funzionari ed elevate qualificazioni – di seguito, per brevità, “DSGA”), ciascuno di essi sarà chiamato alla presentazione dei conti giudiziali per il periodo di propria competenza, anche se non corrispondente all'intero esercizio.

Al fine di agevolare le attività prodromiche al deposito dei conti giudiziali, si richiamano le indicazioni fornite dallo scrivente Ufficio con note prot. n. 52464 dell'11.10.2023 e prot. n. 54764 del 24.10.2023, in occasione della predisposizione dell'anagrafe degli agenti contabili, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 174/2016.

Si ritiene comunque utile specificare e/o ribadire, con riferimento alle Istituzioni scolastiche operanti nel territorio regionale, che:

- il DSGA è individuato quale agente contabile interno delle Istituzioni scolastiche. Tale soggetto è tenuto alla predisposizione dei conti, ed in particolare del conto relativo alla gestione economale e del conto relativo alle funzioni di consegnatario dei beni;
- il Dirigente scolastico (di seguito, per brevità, “DS”) è individuato quale organo preposto alla parificazione dei conti giudiziali e quale responsabile del procedimento. Tale soggetto è tenuto, tra l'altro, al deposito dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili interni ed esterni, attraverso la piattaforma “SiReCo” della Corte dei conti, le cui istruzioni di utilizzo si allegano alla presente (doc. n. 3). Per l'attestazione di parificazione dei conti il DS potrà fare riferimento al modello che si allega alla presente



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

(doc. n. 4), avente valenza esemplificativa ed essendo, pertanto, liberamente modificabile;

- gli agenti contabili esterni sono individuati negli istituti bancari, relativamente alle funzioni di tesoreria, e in Poste Italiane S.p.A., per quanto riguarda il c.d. “conto ancillare”. Tali soggetti potranno presentare alle Istituzioni scolastiche i conti giudiziali relativamente alle attività di propria competenza, secondo i modelli abitualmente in uso agli stessi. Le Istituzioni scolastiche dovranno comunque farsi parti attive per richiedere e sollecitare che vengano ad esse presentati i conti giudiziali da parte degli agenti contabili esterni, al fine di poter procedere al successivo deposito degli stessi, previa parificazione, nei termini prescritti;
- i conti giudiziali relativi agli agenti contabili interni dovranno essere resi a partire dai modelli editabili che si allegano alla presente (doc. nn. 5 e 6), predisposti sulla base delle indicazioni di cui al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Resta comunque possibile apportare modifiche ai predetti modelli, ivi inclusa la segnalazione di eventuali peculiarità e/o specifiche mediante l’inserimento di apposita colonna da denominarsi “NOTE”;
- i conti giudiziali devono essere accompagnati da una relazione sintetica degli organi di controllo interno (individuati, nello specifico, nei revisori dei conti), ai sensi dell’art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016, che dia conto delle verifiche effettuate ed attesti la congruità delle risultanze dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili con le scritture contabili di riferimento ovvero eventuali disallineamenti. A tale riguardo, si richiama l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sezioni riunite, con parere n. 2/2018/Cons., secondo cui *“anche la relazione degli organi di controllo interno, espressamente contemplata nell’art. 139, comma 2 del D.Lgs. n. 174 del 2016, si riconduce alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti*



Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale

dal D.Lgs. n. 123 del 2011 (art. 20); decreto che non risulta abrogato dal Codice di procedura contabile e che conserva intatta la sua portata dispositiva”.

La documentazione giustificativa a supporto delle risultanze indicate nei conti giudiziali depositati dovrà essere custodita a cura dell'Istituzione scolastica e potrà essere richiesta dagli uffici preposti della Corte dei conti per eventuali verifiche e controlli.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Anna Paola Sabatini

Si allegano alla presente:

- 1) nota PROLAZ_RIS n. 41 del 21/3/2025;
- 2) nota SG_LAZ n. 940 del 18/3/2025;
- 3) manuale utente piattaforma SiReCo;
- 4) attestazione relativa alla parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili (editabile);
- 5) modello 23 – conto della gestione e anticipazione di piccole spese (editabile);
- 6) modello 24 – conto della gestione del consegnatario di beni (editabile).